

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

L'ARBITRO UNICO

Avv. Marcello de Luca Tamajo

nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport ("Codice"), nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0748 del 28.03.2011) promosso da:

Sig. Stefano Maggio, con l'Avv. Federico Bagattini

parte istante

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta

parte intimata

ha emanato la seguente

ORDINANZA

VISTO il procedimento arbitrale in premessa;

VISTA la comunicazione, protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 1227 del 4 maggio 2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

L'ARBITRO UNICO

1. Prende atto dei contenuti della comunicazione protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport al n. 1227 del 4 maggio 2011.
2. Dichiara, conseguentemente, cessata la materia del contendere dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
3. Compensa tra le parti le spese di difesa.
4. Compensa tra le parti le spese relative al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.

5. Dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato di trasmettere la presente ordinanza alle parti costituite, anche a mezzo fax.

Napoli, 6 maggio 2011

F.to Marcello de Luca Tamajo

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ritiene meritevole di accoglimento, nei termini che seguono, la proposta conciliativa articolata dal signor Stefano Maggio, per mezzo del proprio difensore, nell'ambito del procedimento arbitrale promosso con istanza al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 28 marzo 2011, Prot. 0748.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio e il signor Stefano Maggio concordano pertanto di conciliare la controversia di cui alla presente procedura alle seguenti condizioni.

1. Il termine finale del periodo di squalifica comminato al signor Maggio dagli organi della giustizia sportiva - di cui alla decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana del 3 marzo 2011 pubblicata con C.U. n. 56 - viene ri-determinato nella data del 31 agosto 2011.

2. Le parti rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa relativa all'oggetto del richiamato procedimento arbitrale instaurato innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport con istanza in data 28 marzo 2011, formulando contestuale istanza all'arbitro unico, avv. Marcello de Luca Tamajo, per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.


3. Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese legali e dei diritti amministrativi versati ai sensi del vigente regolamento del TNAS.

4. Il presente verbale di conciliazione viene sottoscritto dai procuratori delle parti, muniti dei necessari poteri ai sensi delle deleghe in atti.

Roma/Firenze, 4 maggio 2011


per la Federazione Italiana Giuoco Calcio

Avv. Stefano La Porta



per Stefano Maggio

Avv. Federico Bagattini



T.N.A.S. c/o C.O.N.I.

Prot. n°.....1224.....

del.....04.05.2011.....